

**COMUNE DI CASTEL DI LUCIO**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

**COPIA DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 21 DEL 08/09/2014

**OGGETTO: Determinazione aliquote TASI (Tributo per i servizi indivisibili) Anno 2014.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di settembre, alle ore 20,00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di convocazione ai sensi della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione; sono presenti i Signori:

N. ORD.	Consiglieri		Pres.	Ass.
1	NOBILE	GIUSEPPE	P	
2	VACCARO	SANTINA	P	
3	IUDICELLO	MARIA	P	
4	ORESTE	GIUSEPPINA	P	
5	IUDICELLO	ROSARIA	P	
6	PATTI	SILVANA	P	
7	PLATIA	PAOLA	P	
8	ALBERTI	PLACIDO	P	
9	CICERO	ANTONELLA	P	
10	IUDICELLO	LIBORIO		A
11	D'ANGELO	VINCENZO MARIO	P	
12	STIMOLO	SOCCORSO	P	

**Assegnati n. 12      In carica n. 12      Assenti n. 1      Presenti n. 11**

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, l'Avv. Giuseppe Nobile;  
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Giuseppe Nigrone;

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: il Sindaco Arch. Giuseppe Franco e gli Assessori Maria Giuseppa Oieni e Fedele Andrea Nicolosi;

Il Presidente del Consiglio, constatata la presenza di n. 11 Consiglieri su 12 Consiglieri assegnati ed in carica, e riconosciuto, ai sensi dell'art. 27 del vigente Statuto Comunale e dell'art. 39 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, essere legale il numero degli intervenuti per poter deliberare dichiara aperta la seduta e ed invita i convenuti a deliberare sulla proposta indicata in oggetto.

Comune di Castel di Lucio – Deliberazione di C.C. n. 21 del 08/09/2014

**Proposta di deliberazione consiliare allegata.**

Il Presidente introduce il 2° punto iscritto all'O.d.g., passando subito la parola all'Assessore Oieni perché illustri la proposta.

L'Assessore Oieni, presa la parola, fa presente come la TASI sia un tributo nuovo, istituito per la prima volta con decorrenza 1° gennaio 2014 e come la stessa costituisca uno dei tre componenti della IUC, unitamente all'IMU e alla TARI. Ricorda che con la delibera consiliare n. 14 del 31/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) e che, prima dell'approvazione del bilancio es. 2014, il cui termine è stato prorogato al 30/09/2014 con D.M. del 18/07/2014, occorre procedere alla determinazione delle aliquote TASI per l'anno 2014. Richiama, quindi, gli articoli del regolamento IUC relativi alla TASI e precisamente quelli dal n. 26 al n. 41, che illustrano il tributo in tutti le sfaccettature, dal presupposto impositivo alle esenzioni, ai soggetti passivi e attivi, alla base imponibile, alle aliquote da determinare, alle esenzioni e riduzioni, alle riscossioni e agli accertamenti. Fa presente che l'Amm.ne comunale propone di applicare per l'anno 2014 le aliquote TASI come esplicitato nella proposta, vale a dire 0,00 per mille per gli immobili di cui all'art. 32 del regolamento comunale IUC, 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 e s.m.i. e 1 per mille per la generalità degli immobili, compresa l'abitazione principale e le aree fabbricabili; sottolinea che in tal modo viene rispettato il vincolo in base al quale la somma della aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote e che solo gli immobili classificati nella categoria catastale D1 sono esonerati dal pagamento della TASI fino a quando l'Ente non procederà alla modifica dell'aliquota IMU in atto in vigore per gli stessi e pari al 10,6 per mille. Fa presente infine che, a norma di quanto previsto al comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), limitatamente all'anno 2014, il termine per il versamento della prima rata viene stabilito al 16 ottobre 2014 e che a tale scopo occorre procedere alla pubblicazione ed invio telematico entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, delle deliberazioni consiliari concernenti le aliquote e le detrazioni, significando che in caso contrario, il versamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 e alle condizioni stabilite dai commi 676 e 677 del medesimo art. 1.

Il Presidente, dopo l'intervento dell'Assessore, ribadisce la novità introdotta dal legislatore, precisa che quest'anno è cambiata solo la base di calcolo dell'imposta che lo scorso anno è stata corrisposta dai contribuenti in misura fissa insieme alla TARES ed a beneficio unicamente dell'Erario. E' certo che per i contribuenti la nuova modalità di calcolo comporterà maggiori oneri.

Il Consigliere Patti S., chiesta ed ottenuta la parola, chiede se le aliquote riguardano solo il 2014, quali tipologie di immobili rientrano nella categoria dei fabbricati rurali ad uso strumentale e a

quanto ammonta il gettito dell'1 per mille su tali fabbricati che andranno ad impinguare il bilancio comunale. Fa presente che i fabbricati rurali potrebbero essere esentati del tutto dalla TASI, anche perché, ad avviso del gruppo di minoranza, sembra una nota stonata paragonare gli stessi agli immobili adibiti ad abitazione principale. Chiede, infine notizie in ordine alla redazione del bilancio di previsione es. 2014.

L'assessore Oieni, intervenendo, precisa che non è stato possibile procedere ad una simulazione di gettito separatamente per categorie di immobili perché ciò avrebbe comportato uno studio particolareggiato particolarmente difficoltoso, che le aliquote si riferiscono al 2014 e che la previsione di gettito complessiva totale ammonta a circa 35.000,00 euro.

Il Consigliere Patti, presa la parola, sollecita l'Amm.ne Com.le a valutare la posizione dei fabbricati rurali in quanto agli stessi non viene assicurato alcun servizio e gli stessi non fruiscono di alcuna illuminazione pubblica; chiede, pertanto, l'abbattimento totale dell' 1 per mille previsto per tali immobili, tenuto anche conto del momento critico vissuto da tali attività.

Il Consigliere Stimolo, chiesta ed ottenuta la parola, riconosce che sarebbe stato opportuno sapere il gettito separato per ciascuna tipologia di fabbricato, anche se la cosa è difficoltosa, e, pertanto ritiene che la proposta del gruppo di minoranza, in linea di principio potrebbe essere valutata, ma riconosce, altresì, che l'Amm.ne comunale ha formulato la proposta portata oggi in consiglio comunale anche per fare fronte a seri problemi di bilancio e, pertanto, dichiara il voto favorevole del gruppo di maggioranza alla proposta così come formulata dall'Amministrazione.

Il Sindaco interviene, ribadendo che le difficoltà sono tante e sottolineando che la manutenzione delle strade esterne quest'anno ha messo l'amministrazione in serie difficoltà: anche il decespugliamento di alcune strade deve ancora essere completato, ma ci si sta adoperando per provvedervi. Fa presente inoltre che, vista la scadenza del 10 settembre, l'amministrazione si è impegnata al fine di mettere il Consiglio com.le nella condizione di determinare le aliquote della TASI anche se nella misura minima prevista dalla legge. Riguardo al bilancio di previsione 2014 riferisce che è quasi pronto e che è necessario esitare favorevolmente la proposta deliberativa in oggetto, affinché vengano garantiti i relativi servizi; riferisce, altresì, di avere ottenuto parere favorevole in maniera risicata dal ragioniere sulla proposta così come formulata con aliquota al 1/1000. Qualora si procedesse a modifiche in Consiglio che comportassero una riduzione del gettito previsto è evidente quale potrebbe essere il parere dell'ufficio contabile.

Il Presidente propone di chiedere i pareri del Revisore dei Conti e della Responsabile dell'Area Contabile, assenti in aula, in ordine all'esenzione totale dell'aliquota dell'1 per mille sui fabbricati rurali, così come richiesto dal Consigliere Patti Silvana.

Pone, pertanto, ai voti la sospensione di 15 minuti della seduta consiliare per l'acquisizione di detti pareri.

Il Consiglio Comunale, all'unanimità delibera la sospensione della seduta per 15 minuti alla ore 21,10.

Alla ripresa dei lavori, ore 21,30, risultano presenti n. 11 consiglieri:

1	NOBILE	GIUSEPPE
2	VACCARO	SANTINA
3	IUDICELLO	MARIA
4	ORESTE	GIUSEPPINA
5	IUDICELLO	ROSARIA
6	PATTI	SILVANA
7	PLATIA	PAOLA
8	ALBERTI	PLACIDO
9	CICERO	ANTONELLA
10	D'ANGELO	VINCENZO MARIO
11	STIMOLO	SOCCORSO

Per la G.C. sono presenti il Sindaco e gli Assessori Oieni e Nicolosi.

Il Presidente del Consiglio, constatata la presenza di n. 11 Consiglieri su 12 Consiglieri assegnati ed in carica, riprende i lavori inerenti l'oggetto, dando lettura dei pareri contrari fatti pervenire, in via telematica, sia dal rag. Rinaldi che dal revisore unico dei Conti d.ssa Vaccaro, pareri che chiede vengano allegati al provvedimento.

Il Consigliere Patti S., chiesta e ottenuta la parola, con riferimento a quanto sottolineato dal ragioniere in ordine al fatto che non si conosce per quale importo vada ad incidere l'applicazione dell'aliquota dell'1 per mille sui fabbricati rurali strumentali, fa presente che potrebbe essere il Consiglio a prendere una decisione politica, al di là dei pareri contrari dei tecnici, per favorire categorie disagiate che, come detto in precedenza non beneficiano di servizi, che nell'ultimo anno non hanno usufruito della profilassi che, solo ora, è stata riattivata.

Il Consigliere Stimolo intervenendo sottolinea che queste categorie, anche se in difficoltà, sono agevolate per quanto concerne l'IMU e ribadisce che, per i problemi di bilancio già evidenziati in precedenza, non condivide quanto affermato dal Consigliere Patti, anche alla luce dei pareri contrari espressi dal Ragioniere e dal Revisore sulla proposta di esenzione totale dalla TASI richiesta. Si potrebbe, a questo punto chiedere che tale esenzione valga per tutti gli immobili.

Il Consigliere Patti, presa la parola sottolinea che la TASI è un tributo nuovo di cui non vi è certezza del gettito che garantirà e resta ferma nella sua proposta.

Il Consigliere Stimolo, presa a sua volta la parola, precisa che oltre al problema di bilancio c'è anche un problema di tempo per stabilire l'ammontare del gettito TASI nel caso in cui si dovesse procedere ad una esenzione totale per i fabbricati rurali strumentali e, pertanto, conferma la posizione del proprio gruppo.

Il Sindaco, intervenendo, precisa ancora una volta che i minori trasferimenti a valere sul fondo di solidarietà nazionale costringono i comuni a cercare di recuperare quanto sottratto dallo Stato centrale.

Poiché nessuno altro chiede di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta del gruppo di minoranza, con i pareri contrari del Ragioniere e del Revisore dei Conti, in ordine alla esenzione totale della TASI per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13 comma 8, del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 2014/2011 e s.m.i..

Con votazione palese, per alzata di mano, con voti contrari n. 8 (otto), (Nobile G., Vaccaro S., Iudicello Maria, Oreste G., Iudicello Rosaria, D'Angelo V.M., Stimolo S., P. Alberti) e n. 3 (tre) voti favorevoli (Patti S., Cicero A., – Platia P) la proposta viene respinta.

Il presidente mette, quindi, ai voti la proposta così come formulata dall'Amministrazione comunale.

Con votazione palese, per alzata di mano, con voti favorevoli n. 8 (otto) (Nobile G., Vaccaro S., Iudicello Maria, Oreste G., Iudicello Rosaria, D'Angelo V.M., Stimolo S. e P. Alberti) e n. 3 (tre) voti contrari (Patti S., Cicero A., Platia P.) la proposta viene approvata.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto che la predetta proposta è munita dei pareri e delle attestazioni prescritte dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla L.R. 11/12/1991 n. 48 e s.m.i., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, espressi dai Responsabili degli uffici competenti ed allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, d.ssa S.Vaccaro;

Constatato l'esito della votazione testé proclamata dal Presidente;

### D E L I B E R A

Di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto “**Determinazione aliquote TASI (Tributi per i servizi indivisibili) Anno 2014**”, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ed in conseguenza adottare la presente deliberazione con la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta stessa, ed il seguente dispositivo:

**1) DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**2) DI DETERMINARE** le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo per i servizi indivisibili) anno 2014:

- **ALIQUOTA 0,00 per le seguenti tipologie di immobili:**

- a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai

consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;

e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;

h. abitazione occupata da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

- **ALIQUOTA 1 PER MILLE:** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m. e i.
- **ALIQUOTA 1 PER MILLE:** per la generalità degli immobili, ivi compresa l'abitazione principale e le aree fabbricabili;

**3) DI DARE ATTO** che viene rispettato il vincolo in base alla quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili, tranne per i fabbricati classificati nella categoria catastale D1; questi ultimi, infatti, saranno esonerati dal pagamento

della TASI, fino a quando l'Ente non procederà alla modifica dell'aliquota IMU, attualmente in vigore, pari al 10,60 per mille;

**4) DI INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento, quantificati come risulta dallo stanziamento definitivo dell'ultimo bilancio di previsione approvato (2013):

<b>TIPOLOGIA SERVIZIO</b>	<b>COSTO COMPLESSIVO ANNUO €</b>
Manutenzione strade	€ 28.400,10
Illuminazione Pubblica	€ 82.500,00
Servizio di Polizia Municipale	€ 108.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 219.400,10</b>

**5) DI DARE ATTO** che:

- tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014;
- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 31/07/2014;

**6) DI INVIARE** il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, al fine di poter riscuotere la TASI in n.ro 2 rate scadenti rispettivamente al 16/10/2014 e al 16/12/2014;

**7) DI DARE ATTO** che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**8) DI DARE ATTO**, altresì, che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Il Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito al fine di rispettare i termini fissati dalle disposizioni vigenti, propone di dichiarare immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91 e s.m.i, la deliberazione in oggetto.

Il Presidente pone ai voti la proposta

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione palese per alzata di mano, con n. 8 (otto) voti favorevoli (Nobile G., Vaccaro S., Iudicello Maria, Oreste G., Iudicello Rosaria, D'Angelo V.M., Stimolo S., Alberti P.) e n. 3 (tre) voti contrari (Patti S., Platia P., Cicero A.) approva la proposta e

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. competente ovvero in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana nei rispettivi termini di gg. 60 e 120.

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO - PROVINCIA DI MESSINA

PARERI

Ai sensi dell'art.53 della Legge n. 142 del 08/06/90, recepito dalla L.R. n. 48 del 11/12/91, modificato dall'art. 12 comma 1 della L.R. 30/2000, e attestazione della copertura finanziaria art. 13 L.R. 44/91

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata da Assessore al Bilancio

**OGGETTO: Determinazione aliquote TASI (Tributo per i servizi indivisibili) Anno 2014**

IL PROPONENTE  



---

**Area Contabile – Ufficio Tributi**

Per quanto concerne la **regolarita' tecnica** si esprime parere **favorevole**

Li 04/09/2014

Il Responsabile dell'area contabile  
(Rag. F. Rinaldi)




---

**UFFICIO RAGIONERIA**

Per quanto concerne la **regolarita' contabile** si esprime parere **favorevole**

Li 04/09/2014

Il Responsabile dell'area contabile  
(Rag. F. Rinaldi)



Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e art. 13 L.R. 44/91,

si attesta la **copertura finanziaria** come segue:

Interventi di bilancio \_\_\_\_\_

Somma disponibile \_\_\_\_\_

Impegnare \_\_\_\_\_

Differenza \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

Il responsabile del servizio finanziario  
(Rag. F. Rinaldi)



04/09/2014

## **OGGETTO: Determinazione aliquote TASI (Tributo per i servizi indivisibili) Anno 2014**

**PREMESSO** che:

- con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
  - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
  - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
  - IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
  - TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014 con il quale è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014;

**VISTA** la deliberazione del C.C. n.ro 14 del 31/07/2014, esecutiva ai sensi di legge avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento Comunale relativa all'approvazione dell'imposta unica comunale (IUC), nelle sue tre componenti: IMU, TASI e TARI;

**RITENUTO** opportuno richiamare, nel presente atto, gli articoli del sopracitato regolamento che, disciplinano la componente TASI, nel rispetto di quanto previsto dai commi 669 e seguenti dell'art. 1 della Legge 147/2013:

### *Art. 26*

#### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELLA TASI**

1. *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.*

**Art. 27**  
**ESCLUSIONI**

1. Sono esclusi dalla TASI, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute e occupate in via esclusiva.

**Art. 28**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e le aree edificabili di cui all'art. 1 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata come da

successivo art. 30. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

**Art. 29**  
**BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti in Catasto, ovvero che siano iscritti in Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso in catasto, ed a versare la relativa imposta.
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni.

**Art. 30**  
**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune può aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.

2. *Nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011.*
3. *Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*

**Art. 31**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. *Soggetto attivo dell'imposta è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.*

**Art. 32**  
**ESENZIONI**

1. **Sono esenti dalla TASI:**

- a. *gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;*
  - b. *i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;*
  - c. *i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;*
  - d. *i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;*
  - e. *i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;*
  - f. *i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;*
  - g. *gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.*
2. *Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.*

**Art. 33**  
**RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. *Il Comune di Castel di Lucio ha previsto le seguenti riduzioni:*
  - *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo 30%;*
  - *locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente 30%.*
  - *fabbricati rurali ad uso abitativo 20%.*
2. *Il Comune di Castel di Lucio ha previsto le seguenti esenzioni:*
  - *abitazione occupata da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.*

**Art. 34**  
**INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI**

1. *Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.*

**Art. 35**  
**DICHIARAZIONI**

1. *Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.*

**Art. 36**  
**UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. *Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.*
2. *Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*

**Art. 37**  
**RISCOSSIONE DELLA TASI**

1. *In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.*

2. *Le scadenze dei pagamenti della TASI sono quelle fissate per legge. Per l'anno 2014 trovano applicazione le scadenze di cui all'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni.*
3. *In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota minima di legge. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*
4. *L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 4,00 da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della TASI in quanto l'importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.*
5. *Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.*

**Art. 38**  
**MODALITÀ DI VERSAMENTO**

1. *L'imposta è versata da ogni soggetto passivo.*
2. *Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:*
  - a. *l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;*
  - b. *venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;*
  - c. *vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.*
3. *In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.*
4. *Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.*

**Art. 39**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. *Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.*

**Art. 40**  
**ACCERTAMENTO**

1. *Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.*

2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

#### Art. 41

#### RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva del tributo venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

**VISTO** il comma 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che testualmente recita: "Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili..... Il versamento della TASI e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a congruaggio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno

precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

**TENUTO CONTO** che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

**RITENUTO** di prevedere le riduzioni ed esenzioni, secondo quanto previsto dagli art. 32 e 33 del Regolamento IUC vigente;

### **PROPONE**

**1) DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**2) DI DETERMINARE** le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo per i servizi indivisibili) anno 2014:

- **ALIQUOTA 0,00 per le seguenti tipologie di immobili:**

- a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
- h. abitazione occupata da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

- **ALIQUOTA 1 PER MILLE:** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m. e i.
- **ALIQUOTA 1 PER MILLE:** per la generalità degli immobili, ivi compresa l'abitazione principale e le aree fabbricabili;

**3) DI DARE ATTO** che viene rispettato il vincolo in base alla quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili, tranne per i fabbricati classificati nella categoria catastale D1; questi ultimi, infatti, saranno esonerati dal pagamento della TASI, fino a quando l'Ente non procederà alla modifica dell'aliquota IMU, attualmente in vigore, pari al 10,60 per mille;

**4) DI INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento, quantificati come risulta dallo stanziamento definitivo dell'ultimo bilancio di previsione approvato (2013):

TIPOLOGIA SERVIZIO	COSTO COMPLESSIVO ANNUO €
Manutenzione strade	€ 28.400,10
Illuminazione Pubblica	€ 82.500,00
Servizio di Polizia Municipale	€ 108.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 219.400,10</b>

**5) DI DARE ATTO** che:

- tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014;
- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 31/07/2014;

**6) DI INVIARE** il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, al fine di poter riscuotere la TASI in n.ro 2 rate scadenti rispettivamente al 16/10/2014 e al 16/12/2014;

**7) DI DARE ATTO** che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**8) DI DARE ATTO**, altresì, che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Il responsabile dell'area contabile



Il Proponente  


Comune di Castel di Lucio
08/09/2014
Prot. n. 5808

Comune di Castel di Lucio  
Provincia di Messina

Oggetto: determinazione aliquote TASI (Tributo per servizi indivisibili) anno 2014.

La sottoscritta Dott.ssa Santa Vaccaro, Revisore Unico dei Conti del Comune di Castel Di Lucio (Me), esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, con la quale viene disposto di approvare le aliquote TASI anno 2014.

visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 446/1997;
- la Legge n. 448/2001;
- la Legge n. 147/2013;
- la deliberazione del C.C. n. 14 del 31/07/2014;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile dell'area contabile;

esprime

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Palermo, 08/09/2014

Il Revisore Unico dei Conti  
Dott.ssa Santa Vaccaro



Comune di Castel di Lucio  
Provincia di Messina

La sottoscritta Dott.ssa Santa Vaccaro, Revisore Unico dei Conti del Comune di Castel Di Lucio (Me), relativamente alla proposta avanzata dal Gruppo di opposizione con cui si chiede l'esenzione totale della TASI sui fabbricati rurali strumentali,  
visto il parere **non favorevole** del Responsabile dell'area contabile;

esprime

parere NON FAVOREVOLE alla proposta avanzata dal Gruppo di opposizione.

Palermo, 08/09/2014

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Santa Vaccaro



**COMUNE DI CASTEL DI LUCIO  
PROV. MESSINA**

La sottoscritta Franca Rinaldi, nella qualità di responsabile dell'area contabile di questo Comune, relativamente alla proposta avanzata dal Gruppo di opposizione con cui si chiede l'esenzione totale della TASI sui fabbricati rurali strumentali,


Considerato che, trattandosi di una nuova tassa, si sconosce di fatto il gettito effettivo;

Considerato, altresì, che il calcolo relativo al minor gettito derivante dalla superiore esenzione necessita di tempi non brevi, che non permetterebbero la trasmissione al Mef della delibera di approvazione delle aliquote entro il 10 settembre prossimo;

esprime parere **non favorevole** alla proposta avanzata dal gruppo di opposizione.

Pettineo, 08/09/2014

Il Responsabile dell'Area Contabile  
Rag. Franca Rinaldi



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente  
F.to G.Nobile

Il Consigliere Anziano  
F.to S.Vaccaro

Il Segretario Comunale  
F.to A.G. Nigrone

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune il 10/09/2014

Li 08/09/2014

Il Segretario Comunale  
A.G. Nigrone

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

che la presente deliberazione:

non è soggetta a controllo, come chiarito con circolare dell'Ass.to Reg.le EE.LL. 24/03/2003, pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li 08/09/2014

Il Segretario Comunale  
A.G. Nigrone

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/09/2014

dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44  
 è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 3/12/1991 n. 44, come chiarito con circolare dell'Assessorato Enti Locali 24/03/2003 pubblicata su G.U.R.S. n. 15 del 05/04/2003.

Li 08/09/2014

Il Segretario Comunale

---

### ATTESTATO PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale e all'Albo Pretorio on line del Comune dal 10-09-14 al 25-09-14 col n. 782 del reg. delle pubblicazioni.

Li 26-09-2014

Il responsabile della pubblicazione

Il Messo

---

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 10-09-2014 dal 25-09-2014, come previsto dall'art. 11 della L.R. 44/91, giusta attestazione del messo comunale e del Responsabile della pubblicazione albo on line.

Dalla residenza Municipale, li 26-09-2014

Il Segretario Comunale